

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

8.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 12 MARZO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUNTA FRANCESCO

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione ed approvazione</i> ):	
Modificazioni al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV; n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-XV-1941-XX.	127

#### La riunione comincia alle 12.

DINI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Ariata, Cicogna, Gervasio, Gorio, Milani e Sessa.

Constata che la Commissione è in numero legale.

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-XV-1941-XX. (650)**

PRESIDENTE rileva che il provvedimento concernente modificazioni al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, riguardante provvidenze a favore dell'industria

serica, è stato già esaminato, nella precedente riunione, dalla Commissione che non trovò per esso giustificata l'adozione della procedura d'urgenza. Il provvedimento viene ora portato nuovamente all'esame della Commissione non più sotto la forma del decreto legge, ma sotto quella del disegno di legge.

Ricorda in proposito le direttive fissate dal Duce con il suo telegramma circolare del 9 maggio 1939-XVII, per far presente come la procedura straordinaria del decreto-legge debba essere riservata soltanto ai casi di effettiva urgenza espressamente specificati dall'articolo 18 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

DELFINO, *Relatore*, rilevato che, come ha già fatto presente il Presidente della Commissione, per la presentazione del provvedimento si è tornati a seguire la normale via del disegno di legge, esamina il contenuto del provvedimento stesso. Precisa trattarsi dell'abrogazione dello speciale premio di integrazione che era dato agli esportatori dei tessuti ed in genere dei manufatti serici per equilibrare sul mercato internazionale il costo dei nostri prodotti serici con quello dei prodotti americani, la cui lavorazione si avvantaggiava del minor costo della materia prima importata dal Giappone. Gli Stati Uniti, però, considerando tale provvedimento come un *dumping*, applicarono all'importazione dei tessuti di seta provenienti dall'Italia un sopradazio di importazione. L'au-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mentato prezzo della materia prima, verificatosi recentemente all'estero, non ha reso più necessaria la compensazione da parte del Governo italiano, sì che si è ritenuto opportuno procedere — con l'attuale provvedimento — all'abrogazione del premio di integrazione. È giustificato ritenere, pertanto, che il Governo americano, a sua volta, tolga ora il sopradazio applicato alle nostre importazioni seriche.

Nota infine che, mentre secondo il decreto-legge precedentemente presentato all'esame della Commissione, il provvedimento aveva effetto retroattivo, dal 1° novembre ultimo scorso, in seguito all'attuale disegno di legge, il provvedimento avrà effetto invece dal giorno della sua pubblicazione nella « *Gazzetta Ufficiale* ».

Conclude proponendo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

ZANOTTI sottolinea come l'opportunità del provvedimento in esame sia determinata soprattutto dalla situazione particolarmente difficile in cui venivano a trovarsi i tessuti italiani colpiti dal sopradazio americano nei confronti con i tessuti svizzeri, francesi ed inglesi fabbricati con sete italiane, che venivano esportati in America, senza essere colpiti dal sopradazio stesso.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**La riunione termina alle 12.15.**

**ALLEGATO**

## **TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO**

**Modificazioni al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-XV-1941-XX. (650)**

### **ARTICOLO UNICO.**

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, la quota di integrazione di prezzo per la vendita all'estero dei prodotti serici prevista dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, non è corrisposta per i tessuti, velluti, nastri, tulli, crespi, maglie e calze, esportati sia allo stato greggio, sia allo stato tinto o finito, e indicati alle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 5 del citato Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV n. 1267.

